

2. di individuare, ai sensi dell'art. 11 comma 9 della citata L.R. 79/98, nella Provincia di Lucca il soggetto preposto ad esercitare le funzioni di controllo circa il recepimento delle prescrizioni nel progetto sottoposto ad autorizzazione di cui alla L.R. 19/2003 nonché circa l'adempimento delle prescrizioni sopra riportate, sia in fase di realizzazione, sia in fase di esercizio delle opere;

3. di notificare, a cura del Settore VIA, il presente decreto al proponente Comune di Viareggio;

4. di comunicare il presente decreto alla Provincia di Lucca, all'Autorità di Bacino del Fiume Serchio, al Settore VIA-VAS/GIM dell'ARPAT, all'Ufficio Regionale per la Tutela delle acque e del territorio di Lucca, al Settore Prevenzione e Sicurezza ed altri Uffici regionali interessati.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. 18/96 così come modificata dalla L.R. 63/2000.

Il Dirigente
Fabio Zita

Direzione Generale Presidenza
Settore Valutazione di Impatto Ambientale

DECRETO 17 luglio 2007, n. 3503
certificato il 19-07-2007

L.R. 79/98 art. 11. Procedimento di verifica sul "Progetto del nuovo impianto fotovoltaico loc. Campone nel comune di Roccastrada (GR) presentato da Agriturismo Tenuta Il Cicalino. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Visto l'art 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n.26 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n 44 ed in particolare l'articolo 8;

Visto il Decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 5738 del 27 ottobre 2005, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Valutazione di Impatto Ambientale;

Vista la L.R. 79/98 concernente "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale";

Vista la deliberazione n. 1069 del 20.9.1998, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le Norme Tecniche di cui all'art. 22 della citata L.R. 79/98;

Vista la Del. G.R. n.79/2001 che ha approvato la Circolare interpretativa per l'applicazione dell'art. 11 della L.R. 79/98;

Visto che il proponente Agriturismo Tenuta il Cicalino, con istanza del acquisita al Protocollo Regionale in data 02.07.2007, ha richiesto al competente settore VIA regionale l'attivazione della procedura di Verifica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 79/98 sul Progetto del nuovo impianto fotovoltaico località Campone nel Comune di Roccastrada (GR), allegando la documentazione prevista dal comma 2 del citato art.11 ed ha contestualmente depositato la documentazione prescritta anche presso le Amministrazioni interessate;

Considerato che il progetto riguarda interventi ricadenti nella tipologia di opere di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda", del D.P.C.M. 3 settembre 1999, e pertanto sottoposti alla procedura di Verifica di competenza regionale, come peraltro si evince dal combinato disposto del punto 2.1, lett. b) e del punto 3.2 della Circolare interpretativa per l'applicazione dell'art. 11 della L.R. 79/98, approvata con Delibera G.R. 79/2001;

Rilevato che il progetto di cui trattasi prevede l'installazione delle seguenti opere:

- 137 strutture fotovoltaiche ad inseguimento solare su due assi, per un totale di 4.521 moduli fotovoltaici (33x137);
- 274 Inverter (2x137);
- cabina di trasformazione e controllo (BT-MT) alta 2,50 m ed avente superficie 40 mq;
- cavidotto MT completamente interrato di collegamento fra la cabina di trasformazione e la rete nazionale;
- recinzione dell'area mediante apposita rete alta circa 2 m con 2 cancelli pedonali ed 1 cancello carrabile;

Rilevato altresì che:

- il progetto costituisce modifica sostanziale del progetto autorizzato ex art. 12 del D.Lgs 387/03 dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 4887 del 04/12/2006, e prevede la traslazione di circa 160 m dell'area di impianto, la modifica della forma del campo fotovoltaico, nonché del numero degli inseguitori solari e della potenza complessivamente installata (dall'originale potenza di picco pari a 999,85 KW all'attuale potenza di

picco pari a 994,62 KW con 137 strutture fotovoltaiche ad inseguimento solare);

- la prevista nuova localizzazione dell'impianto va ad interessare un fosso iscritto nel reticolo del PAI dell'Ombrone, prevedendone la deviazione, e a tal proposito risulta essere stato richiesto dall'Amministrazione comunale il declassamento del fosso all'Autorità di Bacino competente;

- il Bacino Regionale Ombrone, preso atto delle valutazioni trasmesse dal Comune, ha espresso parere favorevole in merito a detta richiesta;

Dato atto che sono stati acquisiti dal Settore VIA della Regione Toscana i pareri favorevoli sul progetto delle Amministrazioni interessate individuate ai sensi dell'art. 8 della LR 79/98 (Provincia di Grosseto, Comune di Roccastrada, Comunità Montana Colline Metallifere), nel corso della Conferenza di servizi svoltasi a tal fine il 9/7/2007;

Visto il Rapporto istruttorio, redatto dalla struttura competente e conservato agli atti del Settore VIA precedente, che, con riferimento all'opera di cui trattasi, sulla base della documentazione presentata e dei pareri espressi nella conferenza di servizi di cui sopra, indica misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti e ad incrementare la sostenibilità dell'opera;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 14 della L.R. 79/98, e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare gli impatti e di incrementare la sostenibilità dell'intervento, che nelle successive fasi di progettazione e durante la realizzazione delle opere, siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Deve essere effettuato un monitoraggio post operam degli effetti sulla vegetazione circostante indotti da variazioni locali di temperatura e da alterazione del microclima a seguito della presenza dell'impianto fotovoltaico, individuando le necessarie misure di mitigazione qualora detti effetti risultassero significativi.

2. Al momento della dismissione dell'impianto devono essere allontanate tutte le opere previste incluse le linee elettriche, al fine di recuperare la continuità ecologica e l'andamento orografico originario, mediante ripristini e rinaturalizzazioni delle aree. Deve essere effettuata una valutazione dettagliata dei costi necessari a tali operazioni e al ripristino dello stato dei luoghi ante operam, finalizzata alla presentazione di idonea fidejussione a favore della competente Amministrazione, che sarà individuata in sede di autorizzazione.

3. Devono essere realizzati interventi di mitigazione dell'impatto visivo, per riprodurre condizioni di naturalità prevedendo lungo il perimetro dell'intero impianto (fatte salve le aree già interessate da vegetazione) la formazione di isole di vegetazione costituite da essenze autoctone,

adulte, arboree ed arbustive in gruppi di 20 m di diametro ciascuno e distanziate tra loro di 15-20 m. Detta barriera vegetale di mitigazione deve essere realizzata ad una distanza sufficiente dall'impianto al fine di garantire comunque una corretta insolazione dello stesso.

4. La ricollocazione delle terre di scavo all'interno dell'area interessata dall'impianto deve avvenire in modo da garantire una corretta regimazione idraulica superficiale senza alterare la morfologia della zona, nel rispetto della vigente normativa sulle terre e rocce da scavo.

5. In relazione alla fase di cantierizzazione, in caso di superamento di uno o più dei limiti fissati dalla normativa in materia acustica, i soggetti responsabili delle opere in progetto devono presentare al Comune competente apposita richiesta di deroga ai limiti normativi ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c., della L.R. 89/98 e s.m.i., con le modalità previste dal corrispondente regolamento comunale o dalla Deliberazione di Consiglio Regionale del 22.02.2000, n. 77, Allegato I, Parte 3.

6. Si raccomanda di verificare, con gli enti proprietari delle strade, la funzionalità e sicurezza delle infrastrutture stradali utilizzate per la cantierizzazione.

7. Si raccomanda di adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre al minimo le manomissioni, di qualsiasi natura, del suolo agricolo, con particolare riferimento al taglio indiscriminato di essenze arboree ed arbustive ed agli scavi e riporti.

8. Si ricorda che qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite è fatto obbligo di sospendere i lavori ed avvertire immediatamente la Soprintendenza o la stazione dei Carabinieri competente per territorio.

Ritenuto altresì di individuare, ai sensi dell'art. 11 comma 9 della L.R. 79/98, nel Comune di Roccastrada e nella Provincia di Grosseto, ognuno per le proprie competenze, i soggetti preposti ad esercitare le funzioni di controllo circa l'adempimento delle prescrizioni sopra riportate, sia in fase di realizzazione, sia in fase di esercizio delle opere, salvo quanto diversamente indicato nelle singole prescrizioni;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1. di escludere, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8 dell'art. 11 della L.R. 79/98, il Progetto di nuovo impianto fotovoltaico in località Campone, in Comune di Roccastrada (GR), proposto dall'Agriturismo Tenuta il Cicalino, dall'obbligo di procedura di valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni espresse in premessa e conformemente a quanto verificato e descritto nel Rapporto istruttorio, subordinando, tuttavia, la

realizzazione del medesimo progetto al rispetto delle prescrizioni formulate in narrativa;

2. di individuare, ai sensi dell'art. 11 comma 9 della citata L.R. 79/98, nel Comune di Roccastrada e nella Provincia di Grosseto, ognuno per le proprie competenze, i soggetti preposti ad esercitare le funzioni di controllo circa l'adempimento delle prescrizioni sopra riportate, sia in fase di realizzazione, sia in fase di esercizio delle opere, salvo quanto diversamente indicato nelle singole prescrizioni;

3. di notificare, a cura del Settore VIA, il presente decreto al proponente Agriturismo Tenuta il Cicalino;

4. di comunicare il presente decreto alla Provincia di Grosseto, al Comune di Roccastrada, alla Comunità Montana Colline Metallifere e al Bacino Regionale Ombrone;

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. 18/96 così come modificata dalla L.R.63/2000.

Il Dirigente
Fabio Zita

Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo
Area di Coordinamento Reti di Governance del Sistema Regio.le e Ingegneria dei S. Inf. e Comunic.
Settore Sistema Statistico Regionale

DECRETO 17 luglio 2007, n. 3504
certificato il 19-07-2007

Nomina dei responsabili esterni del trattamento dei dati personali inerente l'elaborazione dell'archivio degli incidenti stradali rilevati da ISTAT e relativi al territorio toscano.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

1. di nominare, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 12 marzo

2007, per conto del titolare Regione Toscana-Giunta Regionale, l'ing. Riccardo Buffoni, responsabile del procedimento del progetto SIRSS per l'Amministrazione Provinciale di Arezzo, e il dott. Paolo Breglia, referente della ATI Engeneering – Infor, responsabili esterni, per quanto di rispettiva competenza, del trattamento dei dati personali inerente la elaborazione dell'archivio degli incidenti stradali rilevati da Istat e relativi al territorio toscano, da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal responsabile dell'ufficio di statistica, in relazione alle attività previste per la realizzazione del progetto SIRSS;

2. di fornire le seguenti disposizioni ai responsabile esterni del trattamento dei dati:

- garantire il rispetto dei principi generali sanciti dall'art 11 DLgs n 196/2003;

- utilizzare i dati solo per le finalità per cui essi sono raccolti, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/03;

- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";

- non effettuare in alcun caso operazioni di diffusione dei dati trattati, né di comunicazione degli stessi a soggetti diversi da quelli verso i quali la comunicazione è prevista da disposizione normativa;

- predisporre e trasmettere all'Ufficio di statistica una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti.

Il presente provvedimento soggetto a pubblicità ai sensi della LR 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 2, della LR 18/96 e successive modifiche e integrazioni.

Il Dirigente
Paola Baldi

Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo